

PROCEDIMENTO PROVOCATORIO

L.R. 8 maggio 1982, n. 6

Titolo V - Determinazione dell'estensione dell'esercizio delle servitù

Art. 17 Articolo 17

(1) Nel caso di servitù iscritta nel libro fondiario, della quale nel titolo non sia stata esattamente precisata l'estensione dell'esercizio, la parte interessata può chiedere, con domanda diretta all'ufficio tavolare e corredata dalla planimetria prevista dal secondo comma dell'articolo [12](#) del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499, che venga determinata l'estensione dell'esercizio della servitù stessa.

(2) La domanda è annotata nel libro fondiario ed il relativo decreto tavolare è notificato al richiedente e, unitamente a copia della planimetria, alla controparte.